

N. d'Ord. 20 Pubblicata all'albo Pretorio on line Dal 14/01/2019 Al 29/01/2019 Il Messo M.C.Negroni	 <h2 style="margin: 0;">COMUNE di VIGNATE</h2> <p style="margin: 0;">Città Metropolitana di Milano CODICE 11127</p>		
	DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE	N. 46	DEL 20/12/2018
OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE (I. U. C.)-APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E SCADENZE DI PAGAMENTO		

Sessione **ORDINARIA**
 Seduta **PUBBLICA**
 Convocazione **PRIMA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTI** mese di **DICEMBRE** alle ore **21:05** presso la **Sala del Consiglio Comunale di via Roma.**

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i **Consiglieri Comunali.**

All'appello risultano:

	ASSENTI	PRESENTI
GOBBI PAOLO		SI
VERGANI EMILIO		SI
OLIVERI FEDERICA		SI
ANELLI NICCOLÒ		SI
DE IACO IVANO		SI
MENNI FEDERICA		SI
BRIOSCHI FABRIZIO A.		SI
BONOMELLI ELISA	SI	NO
FILICORI DANIELA	SI	NO
SARTORI MARGHERITA M.		SI
BOSCARO DIEGO		SI
DEDEI LUIGI		SI
NAZZARI GIOVANNI		SI
TOTALE	2	11

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Francesca Lo Bruno la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi il Sig. **GOBBI PAOLO** – Sindaco pro tempore- dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 20/12/ 2018

OGGETTO “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I. U. C.)-APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E SCADENZE DI PAGAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto all’odg il Sindaco

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 Dicembre 2013, n° 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Dato atto che, in esecuzione della Giunta Comunale n° 58 del 03.06.2013, si è affidato alla Cem Ambiente S.p.A. (Società cui è affidato il servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti) il servizio di supporto alla gestione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) per il periodo intercorrente dal 01.01.2013 fino al 31.12.2017, nonché l’incarico per la costruzione degli scenari tariffari relativi all’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.), sottoscrivendo apposita Convenzione regolante i reciproci rapporti;

Rilevato come la su citata Società ha costruito, per l’anno 2019, gli scenari tariffari relativi all’applicazione del Tassa sui Rifiuti (TARI) ed ha predisposto la Relazione Tecnica ed il Piano Finanziario previsti dall’art. 8 del D.P.R. n° 158/1999, di cui si allega copia

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 28.04.2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) e disciplina tra l’altro la Tassa sui Rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune;
- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n° 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n° 158;

- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n° 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n° 201, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- ai sensi dell'art. 33 del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale ((IUC - componente TARI), alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;

- ai sensi dell'art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n° 201, i Comuni applicano il tributo (ora Tassa) in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi del vigente Regolamento della Tassa sui Rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, aumentata del 100%;

- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario allegato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dell'art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201;

- si è ritenuto di fissare i coefficienti KB, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore medio a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

- si è ritenuto altresì di stabilire che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l'anno 2019 sia effettuato in 2 rate aventi le seguenti scadenze:

1^ rata: 30 Aprile 2019;

2^ rata: 31 Luglio 2019;

- il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) potrà essere effettuato a mezzo Modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n° 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche per il 2019, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali D. Boscaro, , L. Dedei come d PROCESSO VERBALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisiti i pareri dei Responsabile competenti in odine alla regolarità tecnica e contabile

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Con voti espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti, come di seguito dettagliato

Favorevoli: n .7 (P. Gobbi, E. Vergani, F. Oliveri, N. Anelli, I De Iaco, F. Menni, F. Brioschi, del Gruppo “Insieme per Vignate)

Contrari n.0 (zero)

Astenuti n 4 (L. Dedei, G. Nazzari del Gruppo “Vignate si Cambia”- M.M. Sartori, D. Boscaro del Gruppo “Vivere Vignate”)

DELIBERA

1) di approvare il “Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2019 e la Relazione tecnica previsti dall’art. 8 del D.P.R. n° 158/1999,” come da copia allegata alla presente proposta di delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n° 1);

2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) determinate sulla base del su citato Piano Finanziario dando atto che le stesse hanno effetto dal 01.01.2018 (Allegato n° 2);

3) di stabilire, per l’anno 2019, le seguenti scadenze per il versamento della TARI:

1^ rata: 30 Aprile 2019
2^ rata: 31 Luglio 2019;

4) di dare atto che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) potrà essere effettuato a mezzo Modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n° 241/1997 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

5) di dare atto altresì che sull’importo della Tassa sui Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n° 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

6) di pubblicare il presente atto sul Sito Web Comunale;

7) di delegare il Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria - Controllo di Gestione - Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione a telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Il Consiglio Comunale con voti espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti, come di seguito dettagliato

Favorevoli: n .7 (P. Gobbi, E. Vergani, F. Oliveri, N. Anelli, I De Iaco, F. Menni, F. Brioschi, del Gruppo “Insieme per Vignate)

Contrari n.0 (zero)

Astenuti n 4 (L. Dedei, G. Nazzari del Gruppo “Vignate si Cambia”- M.M. Sartori, D. Boscaro del Gruppo “Vivere Vignate”)

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta d.ssa F. Lo Bruno, Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria - Controllo di Gestione - Gestione delle Risorse Umane - Entrate Tributarie e Provveditorato

Informatizzazione:

Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;

Visto l'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile di Settore.

Vignate, lì 10/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO d.ssa F.Lo Bruno

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta d.ssa F. Lo Bruno, Responsabile del Settore Finanziario:

visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;

Visto l'art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vignate, lì 10/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO d.ssa F.Lo Bruno

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
f.to PAOLO GOBBI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **14/01/2019** (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line (art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Vignate, **14/01/2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line (art.32 c.1 legge 18/6/09 n.68 per 15 giorni dal **14/1/2019** al **29/01/2019** ed è divenuta esecutiva.

Vignate, -----

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vignate, **14/01/2019**

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO

Teresa Sara
